



**DECRETO DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 168/AFP DEL 12/05/2011**

Oggetto: Reg. (CE) 1968/2005 – PSR Marche 2007-2013 - Bando di accesso a condizione per le domande di aiuto/pagamento a superficie (misure 211-213-214), a valere sugli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità – Campagna 2011.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente documento, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16 bis della L.R. 15-10-2001 n. 20 in materia di funzioni conferite alla dirigenza;

- D E C R E T A -

- di approvare e di emanare, in attuazione delle Disposizioni di cui alle DGR n. 490/2011, recanti disposizioni attuative per gli accordi agroambientali d'area, il bando a condizione per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a superficie (misure 211-213-214), a valere sugli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire l'attivazione del suddetto bando con procedura condizionata all'approvazione di modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche, da parte della Commissione UE e del Consiglio Regionale. Pertanto i richiedenti devono dichiarare di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni, relativamente alle seguenti parti:
 - per le procedure di approvazione, la possibilità per gli Enti Gestori delle aree protette e/o Natura 2000 di assumere il ruolo di soggetto promotore e la predisposizione di graduatorie per ciascuna misura all'interno di ogni accordo agroambientale d'area;
 - per la misura 1.2.5. la possibilità di inserimento della misura stessa, nel pacchetto di interventi compresi negli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità;
 - per la misura 2.1.1. i nuovi limiti per il calcolo della digressività degli aiuti, il nuovo limite del carico di bestiame minimo e la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive;
 - per la misura 2.1.3. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;
 - per la misura 2.1.6. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;
- di stabilire inoltre, che i richiedenti assumano, sottoscrivendo l'apposito modello di dichiarazione di cui all'allegato A, al presente decreto, i seguenti impegni:
 - 1) di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
 - 2) di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2011, agli obblighi



previsti dal PSR per la/le misura/e alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;

- 3) *di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;*
- di destinare per il triennio 2011-2013, con le modalità stabilite dalla DGR 490/2011, €. 8.450.000,00 per le misure 211, 213 e 214 nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità;
 - di applicare per la Campagna 2011 le istruzioni contenute nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento;
 - di sancire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi;
 - di stabilire che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
 - di chiarire che il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie;
 - di stabilire conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2011 per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura 211, 213, 214b, 214d azione 1b) i seguenti termini:
 - 1) *il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, al **16 maggio 2011**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009;*
 - 2) *per le domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;*
 - 3) *per le domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco;*
 - 4) *Per le domande iniziali di cui al punto 1), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.*
 - di stabilire conformemente alla medesima circolare Agea 2011 che per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura 2.1.4d Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono - i seguenti termini di presentazione:
 - 1) *il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato al **10 giugno 2011**, tenuto conto della necessità di assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC sia nell'ambito del primo sia del secondo pilastro.*
 - 2) *non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del 10 giugno 2011.*
 - 3) *è possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 10 giugno 2011.*
 - 4) *Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011 sono irricevibili.*
 - di stabilire che la domanda di aiuto/pagamento in formato cartaceo, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente alle dichiarazioni sottoscritte e autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui all'allegato "A" dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) **entro il 09/09/2011** a pena di irricevibilità;



- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN;
- che le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell'ambito del Reg 1698/05 sono state determinate nella DGR n. 1581 del 17/11/2008, con cui la Regione Marche ha recepito il DM 1205 del 20 marzo 2008;
- di stabilire che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura finanziaria è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato del PSR Marche 2007-2013;
- di stabilire che le condizioni di accesso per le singole domande di aiuto diverse da quelle a superficie e le relative scadenze, saranno stabilite dall'Autorità di gestione del PSR con successivi atti;
- di stabilire ugualmente che tutte le ulteriori modalità di presentazione del progetto agroambientale d'area esecutivo e della relativa documentazione, saranno stabilite dall'Autorità di gestione del PSR con successivi atti;
- di stabilire infine che, per ogni ulteriore aspetto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

IL DIRIGENTE
(Cristina Martellini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo
- Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
- Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- Circolare n. 43 dell'Organismo pagatore AGEA del 30 luglio 2009 - Procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009) e sue modifiche ed integrazioni.
- D.M 30125 del 22/12/2009 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.



- Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010 che modifica da ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell'11 giugno 2008: "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013" e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/2013;
- Delibera di Giunta Regionale 490 del 4 aprile 2011: "Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità - Modifiche alla DGR 251/10 ed alla DGR 1788/10";
- DGR 558/11 - Reg CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche. Approvazione delle disposizioni attuative per le Misure 211-224-227 modifiche alla DGR 490/11;
- D.G.R. n. 1581 del 17/11/2008. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)"
- D.G.R. n. 1543 del 17/10/2009. Disposizioni in materia di violazioni Misure 112 - 121 123 e 311
- D.G.R. n. 1685 del 29/11/2010 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - Misura 2.1.4 sottomisure a1, a2 e c.
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10 del 22 ottobre 2009 avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - chiarimenti relativi alle procedure di presentazione domande";
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10 del 20 settembre 2010 "Manuale delle procedure dall'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 - Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche - Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato";
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 113/AFP del 7 aprile 2011 avente per oggetto "Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche - bando di accesso per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità";
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 141/AFP del 21 aprile 2011 avente per oggetto "Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche - bando di accesso per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità.
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 146/AFP del 27 aprile 2011 avente per oggetto "Reg. (CE) 1968/2005 - PSR Marche 2007-2013 - costituzione commissione valutazione progetti per la realizzazione di Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità."
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 157/AFP del 2 maggio 2011 avente per oggetto "Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche - bando di accesso per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità - condizioni di integrazione documentale."
- Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione e struttura decentrata di Ascoli-Fermo n. 9/PSD del 9 maggio 2011 avente per oggetto "Reg. (CE) 1968/2005 - PSR Marche 2007-2013 - Accordi agroambientali d'area di cui al DDS 113/AFP del 7/4/2011 - Approvazione dei progetti di massima. Elenco progetti ammessi e non ammessi"

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Il PSR 2007-2013 della Regione Marche è stato modificato da ultimo con la Decisione della Commissione Europea C(2010) 9358 del 17/12/2010 e con Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 07/12/2010. Sono attualmente state notificate alla Commissione UE ulteriori modifiche che sono in corso di valutazione da parte degli uffici comunitari.

Con la DGR n. 490 del 4 aprile 2011 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità. Con tale deliberazione sono stati forniti gli elementi di indirizzo per la strutturazione del bando di accesso agli aiuti e stabilite le risorse da utilizzare per favorire la creazione degli Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità in parola. In particolare sono previsti i seguenti passaggi procedurali:



- presentazione di un progetto di massima da parte del soggetto promotore dell'accordo agroambientale d'area;
- presentazione delle singole domande di aiuto da parte di tutti i soggetti ricadenti negli accordi agroambientali d'area di massima che rispettano le condizioni di accesso;
- presentazione di un progetto esecutivo da parte dei soggetti promotori degli accordi agroambientali d'area il cui progetto di massima è risultato ammissibile alla fase di progettazione esecutiva;
- graduatoria regionale dei progetti agroambientali d'area;
- valutazione di ammissibilità delle singole domande di aiuto.

Le misure attivabili nell'ambito degli accordi agroambientali territoriali di cui sopra sono: 1.1.1b. – 1.2.5. – 2.1.1. – 2.1.3. – 2.1.4b. – 2.1.4d. – 2.1.6.

Con DGR n. 773 dell'11 giugno 2008: è stato approvato il manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013, mentre con DDS n. 419/S10 del 20 settembre 2010 è stato approvato l'aggiornamento semestrale del manuale delle procedure da parte dell'Autorità di Gestione del PSR relativamente alle parti specifiche per asse e per misura.

Il PSR Marche 2007-2013 al capitolo 5.3.2.a. definisce le tipologie e le caratteristiche dei diversi accordi agroambientali d'area ed al capitolo 5.3.2.b. fissa le procedure attuative da attivare per la loro attivazione. In particolare quest'ultimo capitolo stabilisce che "La selezione dei progetti agroambientali d'area sarà effettuata da un organismo di valutazione regionale in grado di effettuare l'istruttoria completa dei progetti d'area e delle singole domande in esso contenute".

Con DDS 113/AFP del 7 aprile 2011, in aderenza alle suddette disposizioni attuative, è stato approvato il Bando di accesso per gli Accordi agro ambientali d'area per la tutela della biodiversità, che stabilisce i criteri e le modalità di presentazione ed approvazione dei progetti agroambientali di massima.

Con DDS 141/AFP del 22 aprile 2011 è stata concessa una proroga per la presentazione dei progetti agroambientali di massima di cui al suddetto decreto.

Con DDS 146/AFP del 27 aprile 2011 è stata istituita la commissione di valutazione unica regionale in grado di effettuare le valutazioni dei progetti di massima, dei progetti esecutivi e delle singole domande di aiuto e pagamento presentate.

Con Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione e struttura decentrata di Ascoli-Fermo n. 9/PSD del 9 maggio 2011 sono stati approvati i progetti di massima, relativi agli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità, per i quali i soggetti promotori sono stati ammessi alla presentazione dei progetti agroambientali d'area esecutivi ed i singoli aderenti sono stati ammessi a presentare le domande di aiuto/pagamento individuali.

In conformità con quanto stabilito nelle Disposizioni attuative di cui alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011 è necessario quindi emanare per l'annualità 2011, il bando a condizione per le misure a superficie 2.1.1., 2.1.3. e 2.1.4. del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche.

Nella fattispecie il presente bando riguarda esclusivamente la fase di presentazione delle domande di aiuto-pagamento a superficie, incluse negli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità, le relative modalità istruttorie e le risorse ad esse destinate. In particolare per il triennio 2011-2013, in base alla DGR 490/2011, per tali misure sono destinati €. 8.450.000,00.

Il bando è stato predisposto in conformità con le disposizioni attuative ed il PSR, e è riportato nell'allegato A al presente decreto.

La fase di presentazione delle domande di aiuto relative alle misure non a superficie, incluse negli stessi accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità, da parte dei singoli richiedenti e la fase di progettazione esecutiva da parte del soggetto promotore, vengono rinviate ad un successivo atto dell'Autorità di Gestione.

Alcune di tali misure ed alcune procedure relative agli accordi agro ambientali d'area, sono interessate da modifiche al PSR le cui procedure non sono ancora giunte a conclusione. Tuttavia, in considerazione che i tempi necessari al completamento di tutti gli iter amministrativi dell'approvazione delle modifiche al Programma e della successiva attuazione dei bandi, determinano l'impossibilità del rispetto dei tempi regolamentari per la presentazione delle domande di aiuto a superficie per l'anno 2011, fissato al 15 maggio di ogni anno, si ritiene indispensabile comunque avviare le procedure in questione nelle more



dell'approvazione finale del PSR.

In tale contesto è però indispensabile procedere alla emanazione del bandi, con la formula condizionale per tutte le parti delle schede di misura non ancora formalmente approvate dalla Commissione europea e dal Consiglio Regionale.

I bandi devono pertanto stabilire che, per le parti seguenti, i richiedenti devono dichiarare di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni:

- per le procedure di approvazione, la possibilità per gli Enti Gestori delle aree protette e/o Natura 2000 di assumere il ruolo di soggetto promotore e la predisposizione di graduatorie per ciascuna misura all'interno di ogni accordo agroambientale d'area;
- per la misura 1.2.5. la possibilità di inserimento della misura stessa, nel pacchetto di interventi compresi negli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità;
- per la misura 2.1.1. i nuovi limiti per il calcolo della digressività degli aiuti, il nuovo limite del carico di bestiame minimo e la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive;
- per la misura 2.1.3. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;
- per la misura 2.1.6. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;

In ragione di tale incertezza inoltre, è opportuno che i richiedenti assumano, sottoscrivendo apposita dichiarazione, i seguenti impegni:

- di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2011, agli obblighi previsti dal PSR per la/le misura/e alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;

Detta dichiarazione viene riportata nell'apposito allegato "A" insieme alle altre dichiarazioni obbligatorie che dovranno essere consegnate pena la non ricevibilità con la domanda cartacea inerente le misure 211, 213 e 214 dell'annualità 2011.

L'organismo pagatore Agea, con propria circolare n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale ha emanato le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento –, che si dovranno applicare per la Campagna 2011.

Considerate l'esigenze di semplificazione amministrativa in forza del D.P.R. 503/99, è necessario sancire che la costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria e propedeutica alla presentazione di istanze sia alla pubblica amministrazione centrale che locale e, una volta costituito, deve essere mantenuto costantemente aggiornato.

Si ritiene inoltre utile ribadire che i dati contenuti nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, sottoposti ai processi di controllo rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi e che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Il fascicolo aziendale, è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie.



La circolare Agea descrive le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento –, che si dovranno applicare per la Campagna 2011e puntualizza che la domanda di pagamento è di competenza di AGEA, e ai sensi del Reg. CE n.1290/05 deve essere indirizzata all'Organismo pagatore, fissando pertanto le modalità e i termini ultimi per la presentazione delle domande.

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'OP AGEA ha già introdotto la possibilità di presentare le domande in forma telematica con firma digitale e che tale modalità è stata al momento limitata agli aiuti "disaccoppiati" della domanda unica. Allo stato, attesa la specificità dello Sviluppo rurale, non sussistono le condizioni per attuare tale opzione, tenuto conto che le domande di Sviluppo rurale non sono assimilabili, per la loro complessità, alle domande uniche per l'aiuto "disaccoppiato". E' pertanto necessario prevedere che le domande vengano consegnate alla regione anche in forma cartacea.

Pertanto conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2011 per le domande di aiuto/pagamento inerenti alle misure 211, 213 e 214d azione 1b), è necessario stabilire i seguenti termini:

- 1) *Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, al **16 maggio 2011**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.*
- 2) *Domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;*
- 3) *Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.*
- 4) *Per le domande iniziali di cui al punto 1), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.*

Conformemente alla medesima circolare Agea 2011 per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura 2.1.4d Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono è necessario stabilire i seguenti termini:

- 1) *il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato al **10 giugno 2011**, tenuto conto della necessità di assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC sia nell'ambito del primo sia del secondo pilastro.*
- 2) *non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del 10 giugno 2011.*
- 3) *è possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 10 giugno 2011.*
- 4) *Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011 sono irricevibili.*

La copia della domanda cartacea, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) anche successivamente essendo comunque rilasciata a sistema.

Occorre peraltro fissare la data del termine ultimo per la consegna di dette domande cartacee alla Regione. Si propone di fissare come termine per consegnare il cartaceo presso la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) il giorno **09 Settembre 2011** a pena di irricevibilità.



E' bene comunque precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN.

Le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell'ambito del Reg 1698/05 sono state determinate nella DGR n. 1581 del 17/11/2008, con cui la Regione Marche ha recepito il DM 1205 del 20 marzo 2008.

E' opportuno inoltre stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali.

E' necessario dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale **www.agri.marche.it**, e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

Da ultimo occorre precisare che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura finanziaria è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato del PSR Marche 2007-2013.

Proposta

In relazione a quanto sopra si propone quanto riportato nel dispositivo.

*Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)*

- ALLEGATI -

Bando relativo alle domande a superficie relative agli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità



ALLEGATO A

Regione Marche



Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013

Reg. (CE) n. 1698/2005

Misura 211 – Indennità compensativa in aree montane
Misura 213 – Indennità compensativa in aree Natura 2000
Misura 214 – Pagamenti agroambientali

BANDO A CONDIZIONE ANNUALITÀ 2011



1. MISURA 2.1.1 INDENNITÀ PER SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE.

1.1. Finalità della misura

La misura è finalizzata a garantire la migliore gestione del territorio montano, favorendo la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, anche nell'ottica del mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne.

È prevista la concessione di una indennità a favore degli agricoltori delle zone montane destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- garantire la continuità e la sostenibilità economica dell'attività agricola nelle aree montane;
- conservare lo spazio naturale ed il paesaggio attraverso l'adozione di attività produttive rispettose dell'ambiente, con particolare riferimento all'attività zootecnica.

Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone di montagna della regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3.

1.2. Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria per l'annualità 2011, per tutti gli accordi agroambientali d'area è pari a Euro 1.500.000,00.

Le assegnazioni per ciascun accordo d'area saranno effettuate in conformità al paragrafo 4.2.5.2. dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011.

1.3. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (ad esclusione degli enti pubblici), che abbiano presentato una domanda di aiuto/pagamento ammissibile a valere sulla misura 2.1.3. del presente bando e che abbiano la residenza al momento della presentazione della domanda e si impegnano a mantenerla per tutta la durata dell'impegno nelle aree montane o svantaggiate della Regione Marche.

Nel caso di Comuni parzialmente montani tali requisiti risultano verificati purché la residenza ricada all'interno del confine amministrativo del Comune stesso.

Nel caso di società, per quanto concerne la residenza, si prende a riferimento quella del legale rappresentante indicato in domanda.

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate – società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- titolare di partita IVA;
- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale);
- in possesso dei requisiti di residenza in aree montane o svantaggiate;
- titolari di domanda di aiuto/pagamento ammissibile a valere sulla misura 2.1.3. del presente bando.



1.4. Scadenza per la presentazione delle domande

16/05/2011

1.5. Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3019 e-mail: sergio.urbinati@regione.marche.it

1.6. Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2011 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto/pagamento.

Le suddette domande vanno rilasciate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Qualora tale fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito www.sian.it (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere compilata e rilasciata conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, per l'annualità 2011, al 16 maggio 2011, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2011 sono:

- a) domande iniziali: **16 maggio 2011;**
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011;**
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**



Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.

1.7. Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2011** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2011**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

La copia cartacea della domanda e gli allegati, eccezionalmente devono pervenire presso la SDA competente per territorio, entro e non oltre 09/09/2011.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

1.8. Irricevibilità della domanda

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione obbligatoria per la ricevibilità di cui all'allegato "1a";

Sono considerate inoltre non ricevibili le domande presentate da imprenditori agricoli che abbiano presentato nello stesso anno domanda di aiuto/pagamento per la Misura 211 come intervento disaggregato e domanda per la misura 211 ricompresa in accordi agroambientali d'area, anche per UTE diverse o diverse superfici.

1.9. Documentazione da allegare alla domanda

In allegato alla domanda deve essere prodotta la documentazione, obbligatoria o necessaria al riconoscimento di titoli o requisiti di cui all'allegato "1a" e di seguito riportata:

- a) Modello 211 2011 – Dichiarazione di cui alla DGR n. 558 del 19 Aprile 2011 – obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - relativo alla formula condizionale del bando;
- b) Modello 2/IC2011: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - relativo all'assunzione degli impegni annuali e quinquennali ed alla dichiarazione dei requisiti di priorità (La sola mancata compilazione della



parte relativa al possesso dei requisiti di priorità e o la non compilazione degli appositi campi informatici comporta la non assegnazione delle priorità);

- c) Modello 10/IC2011: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza presentata da società - relativo all'elenco dei soci al momento della presentazione della domanda;
- d) Modello UCiv /IC2011: obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate - dichiarazione del legale rappresentante dell'uso civico o delle proprietà collettive quali Comunanze Agrarie, Università Agrarie e simili, che attesta l'esistenza del diritto d'uso a favore dell'utente, il numero di capi con diritto di pascolo per l'anno 2011 ed attribuisce le superfici virtuali ai fini del premio;
- e) Modello 11/IC2011: obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate relativo ai contratti affitto stagionali di pascoli montani gravati da uso civico;

1.10. Assolvimento dell'impegno quinquennale

I produttori che hanno già avuto accesso all'aiuto nel corso del presente periodo di programmazione 2007-2013 hanno l'obbligo di mantenere in coltivazione la SAU minima di Ha 3,00 a prescindere dall'esito dell'istanza presentata per l'annualità 2011.

Tale impegno pertanto dovrà risultare verificato sulla dichiarazione delle superfici del presente anno, pena la decadenza dall'aiuto.

1.11. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi.

Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative. Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie.

Sono escluse dall'aiuto le domande presentate da imprenditori agricoli che non siano titolari di domanda di aiuto/pagamento giudicata ammissibile a valere sulla misura 2.1.3. del presente bando.

L'impegno riguarderà l'intera SAU aziendale ricadente nella Regione Marche condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per le domande presentate a valere sugli accordi agroambientali d'area di cui al presente bando, le superfici ammissibili all'aiuto in ogni caso sono soltanto quelle ricadenti all'interno della perimetrazione dell'area stessa.

La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, dalla data di presentazione della domanda di aiuto. La superficie minima per accedere all'aiuto è pari ad Ha 3,00 di SAU richiesta a premio.

Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali devono essere registrati nei termini di legge.

Gli impegni di prosecuzione dell'attività agricola che deve assumere l'agricoltore, a fronte dell'erogazione dell'aiuto, si distinguono in impegni di durata annuale ed impegni di durata quinquennale come di seguito indicati:

- a) **Impegni di durata annuale** con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Negli anni nei quali l'agricoltore accede all'aiuto dell'indennità compensativa, lo stesso avrà l'obbligo di:



- mantenere in coltivazione tutta la SAU oggetto dell'aiuto;
 - mantenere il rapporto UBA/SAU foraggera aziendale entro i limiti previsti;
 - mantenere il rapporto SAU foraggera a premio/SAU a premio complessiva entro il limite previsto;
 - mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
 - mantenere attiva la posizione fiscale;
 - rispettare le regole della condizionalità su tutta la superficie aziendale.
- b) **Impegni di durata quinquennale** con decorrenza dalla data del primo pagamento del premio di indennità compensativa. Tali impegni sono mantenuti dall'agricoltore anche nel caso in cui lo stesso non percepisca alcun aiuto dopo l'indennità compensativa del primo anno:
- mantenere in coltivazione almeno 3 ha di SAU ubicata in zona montana. Qualora tale superficie sia costituita, per intero o in parte, da pascoli permanenti, prati-pascoli e prati non avvicendati, essa dovrà comunque risultare effettivamente pascolata dal bestiame aziendale;
 - mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
 - mantenere attiva la posizione fiscale.

Le superfici interessate dall'indennità devono essere costituite per almeno il 50% da superfici a foraggiare, escludendo nel calcolo del rapporto tutte le superfici boscate. Per poter essere computate in tale calcolo e per poter beneficiare dell'aiuto, le superfici non avvicendate destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente debbono risultare effettivamente pascolate dal bestiame aziendale. Tali superfici qualora non utilizzate dovranno essere dichiarate con un codice non a premio.

Ai fini della verifica dell'effettivo pascolamento, oltre al sopralluogo in situ, i funzionari incaricati dell'istruttoria o del controllo potranno richiedere la produzione da parte dell'allevatore di tutta la documentazione obbligatoria, sanitaria o amministrativa, ordinariamente necessaria per le attività di monticazione, demonticazione e movimentazione del bestiame avviato al pascolo. E' inoltre prevista la possibilità di controlli in azienda da effettuarsi durante il periodo del pascolamento, anche al di fuori del campione estratto ai fini del controllo.

Con riferimento alle annualità per le quali si percepisce il premio **dall'annualità 2011** deve essere garantito un carico di bestiame allevato **compreso tra 0,5 e 2,0 UBA** ad ettaro di superficie a foraggiare con le modalità stabilite al successivo paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale".

Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto il requisito del carico di bestiame deve essere posseduto sin dal momento della presentazione della domanda.

Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 4 e 5 Reg. CE 73/09) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 6 Reg. CE 73/09), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

La residenza dell'imprenditore richiedente deve ricadere nelle aree montane della Regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nelle aree individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) 1698/05.

1.12. Intensità e tipologia di aiuto

Ferme restando tutte le altre condizioni riportate al paragrafo "Limitazioni alle condizioni di ammissibilità" ed il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente bando, per l'annualità 2011 possono essere concesse indennità compensative, pari a **200 Euro ad ettaro** di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), per compensare gli agricoltori che praticano la zootecnia, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree montane.

La SAU aziendale suddetta può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio, in ogni caso, non sono ammissibili le superfici con una copertura effettiva della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, pari o superiore al 20%. Ugualmente sono



totalmente escluse le superfici con roccia affiorante la cui estensione supera il 50% della superficie totale. In sostanza sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.103, n.63 e n.64 e non sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.54.

Nel quadro dei principi sopra enunciati, per quanto riguarda l'eleggibilità di tali superfici a pascolo magro, si dovrà tener conto delle eventuali circolari tecnico-operative di Agea, emanate in applicazione della disciplina comunitaria in materia, attualmente in evoluzione.

Il premio massimo annuo per beneficiario, cumulabile su tutte le misure di indennità compensativa e di indennità Natura 2000, è fissato in €. 15.000. Si procede pertanto come segue: A) si eroga l'indennità Natura 2000 nei limiti del tetto di 15.000 Euro; B) se il massimale in questione non è saturato con la misura 213, si procede al calcolo del contributo della misura 211 come di seguito indicato e comunque non oltre il tetto complessivo di 15.000 Euro:

Le indennità saranno calcolate sulla base della seguente digressività:

- 100% della indennità calcolata sui primi 20 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 40 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 40 ettari.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Pertanto allo scopo di garantire il rispetto di tale condizione ciascuna persona fisica può partecipare al bando attraverso una sola domanda in uno dei seguenti ruoli:

- titolare di ditta individuale;
- socio o amministratore di società.

Nei casi di più domande alle quali partecipi in qualità di titolare o di socio la stessa persona fisica, l'Ufficio istruttore provvederà ad ammettere solo la domanda presentata per prima sul sistema informativo qualora i titolari delle domande in conflitto non esprimano la consensuale preferenza per una diversa domanda da ammettere, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione, e quindi ad escludere dall'aiuto tutte le altre. Ai fini dell'applicazione della presente procedura è fatto obbligo alle società che presentano l'istanza di aiuto di dichiarare in domanda i codici fiscali di tutti i soci componenti la società stessa.

1.13. Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale

Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2011.

Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2011;

La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, è rispettata quando l'allevamento è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,5 UBA/Ha di SAU foraggera.

Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA/SAU di foraggere.

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU foraggera dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore come uso esclusivo e continuativo per tutta la durata dell'impegno. Ai soli fini della determinazione del carico di bestiame si possono conteggiare anche le



superfici a prato-pascolo e prato non avvicendate che, pur non essendo pascolate, sono utilizzate per la produzione di foraggio.

Questa modalità di calcolo può essere adottata soltanto nel caso in cui i prati pascolo ricadano nella stessa UTE dove sono allevati gli animali per i quali viene calcolato il carico di bestiame o ricadano in Comuni confinanti al Comune dove è ubicata la suddetta UTE.

Le superfici a pascolo invece sono considerate utili esclusivamente nel caso siano pascolate dal bestiame aziendale.

Le superfici gravate da uso civico, condotte dal beneficiario, concorrono anch'esse per intero al calcolo del carico di bestiame.

1.14. Rispetto degli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. delle disposizioni attuative, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso dell'annualità oggetto dell'aiuto non è consentito ridurre le superfici a premio, è invece possibile ridurre le altre superfici della SAU aziendale a condizione che resti verificato il parametro della densità di carico UBA/SAU foraggiere.

È altresì possibile incrementare la superficie aziendale senza che ciò possa determinare incremento dell'aiuto e sempre a condizione che il carico di bestiame sia compreso tra 0,5 e 2,0 UBA per ettaro di SAU foraggera. Ugualmente deve essere rispettata la condizione della percentuale minima del 50% di foraggiere sul totale della SAU ammissibile all'aiuto.

Almeno 1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo nei 4 anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno in corso e che pertanto sono soggetti all'impegno di proseguire e mantenere in coltivazione almeno 3 ha di SAU ubicata in zona montana e mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche e mantenere attiva la posizione fiscale saranno sottoposti a controllo.

1.15. Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto/pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore conformemente all'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006"

1.16. Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

In particolare la DGR. 1581del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.



1.17. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	25%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	35%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	40%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	Punti
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	0

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle	0,5



UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha (la densità minima dovrà comunque superare il limite di 0,5 UBA/ha ai fini dell'ammissibilità).

1.18. Formazione della graduatoria

Per ogni accordo agroambientale d'area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per ciascun all'accordo agroambientale d'area, che viene definita con le modalità previste ai paragrafi 4.2.5.2. e 4.2.5.3. della DGR 490 del 4 aprile 2011.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.



2. MISURA 2.1.3 INDENNITÀ NATURA 2000 ED INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA 2000/60/CE.

2.1. Finalità della misura

La misura è finalizzata a garantire una adeguata gestione delle aree Natura 2000 favorendo pratiche agricole compatibili con i vincoli derivati dall'applicazione, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

- promuovere l'applicazione delle misure di conservazione relative al settore agricolo e zootecnico e promuovere l'applicazione di ulteriori misure agroambientali nelle aree individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- promuovere l'applicazione delle misure di conservazione relative al settore agricolo e zootecnico e promuovere l'applicazione di ulteriori misure agroambientali nelle aree individuate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

2.2. Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria per l'annualità 2011, per tutti gli accordi agroambientali d'area è pari a Euro 1.500.000,00.

Le assegnazioni per ciascun accordo d'area saranno effettuate in conformità al paragrafo 4.2.5.2. dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011.

2.3. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (ad esclusione degli enti pubblici), che adottino le misure di conservazione obbligatorie, approvate ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 6 del 12 gennaio 2007, per le relative specifiche aree Natura 2000, specificate al capitolo "Tipologie degli interventi".

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate – società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- titolare di partita IVA;
- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale);

2.4. Scadenza per la presentazione delle domande

16/05/2011

2.5. Decorrenza degli impegni

La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di presentazione della domanda di aiuto.



2.6. Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3651; fax 071-806.3019 e mail: roberto.gatto@regione.marche.it

2.7. Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2011 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto/pagamento.

Le suddette domande vanno rilasciate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Qualora tale fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito www.sian.it (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere compilata e rilasciata conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, per l'annualità 2011, al 16 maggio 2011, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2011 sono:

- a) domande iniziali: **16 maggio 2011;**
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011;**
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011.**



2.8. Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2011** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2011**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

La copia cartacea della domanda e gli allegati, eccezionalmente devono pervenire presso la SDA competente per territorio, entro e non oltre 09/09/2011.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

2.9. Irricevibilità della domanda

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione obbligatoria per la ricevibilità di cui all'allegato "1b";

2.10. Documentazione da allegare alla domanda

In allegato alla domanda deve essere prodotta la documentazione, obbligatoria o necessaria al riconoscimento di titoli o requisiti di cui all'allegato "1" e di seguito riportata:

- a) Modello 213 2011 – Dichiarazione di cui alla DGR n. 558 del 19 Aprile 2011 – obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - relativo alla formula condizionale del bando;
- b) Modello 2/IN2011: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - relativo all'assunzione degli impegni annuali e quinquennali ed alla dichiarazione dei requisiti di priorità (La sola mancata compilazione della parte relativa al possesso dei requisiti di priorità e o la non compilazione degli appositi campi informatici comporta la non assegnazione delle priorità);
- c) Modello 10/IN2011: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza presentata da società - relativo all'elenco dei soci al momento della presentazione della domanda;
- d) Piano di pascolamento – obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate al pascolamento;



2.11. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi.

Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative. Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie.

Sono escluse dall'aiuto le superfici non ricomprese nella perimetrazione di un accordo agroambientale d'area, ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con DDS 9/PSD del 9/05/2011 ed in particolare:

Accordo "Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega"

Accordo "Comunità montana Alto e Medio Metauro"

Accordo "Parco Sasso Simone e Simoncello"

Accordo "Provincia di Pesaro-Urbino - Valle Avellana"

Accordo "Provincia di Pesaro-Urbino - Gola del Furlo"

Accordo "Comunità montana Esino-Frasassi Gola della Rossa"

Accordo "Provincia di Pesaro-Urbino Mombaroccio"

Accordo "Abbadia di Fiastra - Fondazione Giustiniani Bandini"

Accordo "Parco del Conero"

Accordo "Riserva Naturale Torricchio"

Accordo "Parco dei Sibillini"

La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo per tutta la durata dell'impegno, dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali devono essere registrati nei termini di legge.

Con riferimento alle annualità per le quali si percepisce il premio deve essere garantito un carico di bestiame allevato **compreso tra 0,5 e 2,0 UBA** ad ettaro di superficie a foraggiare con le modalità stabilite al successivo paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale".

Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto il requisito del carico di bestiame deve essere posseduto sin dal momento della presentazione della domanda.

Nella medesima superficie non è ammesso il cumulo degli aiuti previsti dalla presente misura con quelli erogati ai sensi della misura 214 sottomisura e).

Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 4 e 5 Reg. CE 73/09) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 6 Reg. CE 73/09), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

2.12. Tipologie degli interventi

È prevista la compensazione per l'adozione delle seguenti misure di conservazione obbligatorie, approvate ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 6 del 12 gennaio 2007, per le relative specifiche aree Natura 2000 di seguito indicate.



2.12.1. Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono;
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine;
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione;

Le superfici non avvicendate destinate a prato-pascolo e pascolo permanente debbono risultare effettivamente pascolate dal bestiame aziendale. Tali superfici qualora non utilizzate dovranno essere dichiarate con un codice non a premio.

Ai fini della verifica dell'effettivo pascolamento, oltre al sopralluogo in situ, i funzionari incaricati dell'istruttoria o del controllo potranno richiedere la produzione da parte dell'allevatore di tutta la documentazione obbligatoria, sanitaria o amministrativa, ordinariamente necessaria per le attività di monticazione, demonticazione e movimentazione del bestiame avviato al pascolo. E' inoltre prevista la possibilità di controlli in azienda da effettuarsi durante il periodo del pascolamento, anche al di fuori del campione estratto ai fini del controllo.



2.12.2. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno;
- b) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;

2.12.3. Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

- a) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

2.13. Intensità e tipologia di aiuto

Sono concesse indennità Natura 2000 per l'annualità 2011 per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), ai sensi della decisione 2000/15/CE della Commissione del 24 novembre 1999, per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dall'adozione di pratiche agricole connesse all'applicazione di misure di conservazione e di tutela delle aree Natura 2000.

Con DGR n. 1471 del 27 ottobre 2009 la Regione Marche ha approvato misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Per tali obblighi minimi non sono previste compensazioni a valere sul presente Programma.

È invece prevista la compensazione per l'adozione delle misure di conservazione obbligatorie indicate al paragrafo "Tipologia degli interventi", con le modalità di seguito indicate:

- **170 Euro** per ettaro di superficie a pascolo per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui al **paragrafo 2.12.1** del capitolo tipologie di intervento. Tale importo è ridotto a **150 Euro** nel caso in cui non sia previsto l'obbligo del pascolamento recintato;

La SAU aziendale suddetta può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio, in ogni caso, non sono ammissibili le superfici con una copertura effettiva della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, pari o superiore al 20%. Ugualmente sono totalmente escluse le superfici con roccia affiorante la cui estensione supera il 20% della superficie totale. In sostanza sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.103, n.63 mentre non sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.54 e n.64.

Nel quadro dei principi sopra enunciati, per quanto riguarda l'eleggibilità di tali superfici a pascolo magro, si dovrà tener conto delle eventuali circolari tecnico-operative di Agea, emanate in applicazione della disciplina comunitaria in materia, attualmente in evoluzione.



- **120 Euro** per ettaro di superficie a seminativo di cereale autunno vernino per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui al **paragrafo 2.12.2** del paragrafo tipologie di intervento. Tale importo è ridotto a **45 Euro** nel caso di deroga al taglio dei cereali a 30 cm e nel caso di altri seminativi. Nel caso in cui le superfici siano interessate anche dagli impegni di cui alla lettera d) l'importo è maggiorato di **150 Euro** ad ettaro per ogni ettaro interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m²;
- **150 Euro** per ettaro di superficie a seminativo per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui al **paragrafo 2.12.3** del paragrafo tipologie di intervento (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m²).

Il premio massimo annuo per beneficiario, cumulabile su tutte le misure di indennità compensativa e di indennità Natura 2000, è fissato in €. 15.000. Si procede pertanto come segue: A) si eroga l'indennità Natura 2000 nei limiti del tetto di 15.000 Euro; B) se il massimale in questione non è saturato con la misura 213, si procede al calcolo del contributo della misura 211 come indicato nel capitolo 1.12. del presente Allegato A al bando, e comunque non oltre il tetto complessivo di 15.000 Euro:

Ai fini del rispetto di tale massimale di erogazione, è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Pertanto allo scopo di garantire il rispetto di tale condizione ciascuna persona fisica può partecipare al bando attraverso una sola domanda in uno dei seguenti ruoli:

- titolare di ditta individuale;
- socio o amministratore di società.

Nei casi di più domande alle quali partecipi in qualità di titolare o di socio la stessa persona fisica, l'Ufficio istruttore provvederà ad ammettere solo la domanda presentata per prima sul sistema informativo qualora i titolari delle domande in conflitto non esprimano la consensuale preferenza per una diversa domanda da ammettere, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione, e quindi ad escludere dall'aiuto tutte le altre. Ai fini dell'applicazione della presente procedura è fatto obbligo alle società che presentano l'istanza di aiuto di dichiarare in domanda i codici fiscali di tutti i soci componenti la società stessa.

2.14. Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale

Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2011.

Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2011;

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU foraggera dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore come uso esclusivo e continuativo almeno per tutta l'annualità in cui si percepisce l'aiuto. Ai soli fini della determinazione del carico di bestiame si possono conteggiare anche le superfici a prato-pascolo e prato non avvicendate che, pur non essendo pascolate, sono utilizzate per la produzione di foraggio.

Questa modalità di calcolo può essere adottata soltanto nel caso in cui i prati pascolo ricadano nella stessa UTE dove sono allevati gli animali per i quali viene calcolato il carico di bestiame o ricadano in Comuni confinanti al Comune dove è ubicata la suddetta UTE.

Le superfici a pascolo invece sono considerate utili esclusivamente nel caso siano pascolate dal bestiame aziendale.

Le superfici gravate da uso civico, condotte dal beneficiario, concorrono anch'esse per intero al calcolo del carico di bestiame.



2.15. Rispetto degli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. delle disposizioni attuative, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso dell'annualità oggetto dell'aiuto non è consentito ridurre le superfici a premio, è invece possibile ridurre le altre superfici della SAU aziendale a condizione che resti verificato il parametro della densità di carico UBA/SAU foraggiere.

È altresì possibile incrementare la superficie aziendale senza che ciò possa determinare incremento dell'aiuto e sempre a condizione che il carico di bestiame sia compreso tra 0,5 e 2,0 UBA per ettaro di SAU foraggiere.

Almeno 1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo nei 4 anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno in corso e che pertanto sono soggetti all'impegno di proseguire e mantenere in coltivazione almeno 3 ha di SAU ubicata in zona montana e mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche e mantenere attiva la posizione fiscale saranno sottoposti a controllo.

2.16. Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto/pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore conformemente all'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006"

2.17. Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

In particolare la DGR. 1581del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.

2.18. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	30%
B. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	40%



C. Domande di aiuto presentate da aziende che adottano le tecniche di coltivazione biologica	30%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	Punti
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	0

B. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- altre aziende	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo.

C. Domande di aiuto presentate da aziende che adottano le tecniche di coltivazione biologica	Punti
- aziende che utilizzano il metodo di coltivazione biologica su tutta la SAU aziendale	1
- altre aziende	0

La condizione di priorità è rispettata qualora l'adozione delle tecniche biologiche riguarda l'intera superficie di una Unità Tecnico Economica (UTE), così come definita al capitolo 3 "Definizioni generali" dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011. Ossia la UTE corrisponde normalmente all'azienda agricola. Solo nel caso in cui la superficie aziendale ricada in due o più Comuni, e tali superfici non siano limitrofe e contigue l'azienda può essere costituita da più UTE.

2.19. Formazione della graduatoria

Per ogni accordo agroambientale d'area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);



2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per ciascun all'accordo agroambientale d'area, che viene definita con le modalità previste ai paragrafi 4.2.5.2. e 4.2.5.3. della DGR 490 del 4 aprile 2011.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici di sesso femminile che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.



3. MISURA 2.1.4 - Sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica - Anno 2011

3.1. Finalità della misura

La misura è finalizzata a promuovere uno sviluppo sostenibile delle aree rurali, incoraggiando degli agricoltori a rendere un servizio alla società civile, attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica.

L'azione b) prevede la concessione di un sostegno a favore degli agricoltori destinato al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- incentivare le pratiche di agricoltura biologica al fine di ridurre l'impiego di prodotti chimici di sintesi in agricoltura e favorire il miglioramento della fertilità agronomica dei terreni attraverso il sistematico ricorso a fertilizzanti organici associato a pratiche conservative nei confronti del ciclo del carbonio e dell'azoto;
- aumento della sicurezza alimentare ed in particolare della salubrità dei prodotti agricoli utilizzati dai consumatori, attraverso l'incremento, in sinergia con le misure dell'asse 1, delle produzioni biologiche commercializzate.

3.2. Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria per l'annualità 2011, per tutti gli accordi agroambientali d'area è pari a Euro 300.000,00 decurtati delle risorse necessarie a coprire tutte le domande relative alla sottomisura 214d, come stabilito al paragrafo 4.2.5.2. dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011.

Le assegnazioni per ciascun accordo d'area saranno effettuate in conformità al medesimo paragrafo 4.2.5.2. dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011.

3.3. Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, che si impegnano all'adozione di tecniche di coltivazione biologica nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di 5 anni.

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate – società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- titolare di partita IVA;
- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale);

3.4. Scadenza per la presentazione delle domande

16/05/2011

3.5. Decorrenza degli impegni

La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di presentazione della domanda di aiuto. Gli impegni terminano 5 anni dopo la data di inizio impegno.



3.6. Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3049 e-mail: sergio.urbinati@regione.marche.it

3.7. Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2011 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto/pagamento.

Le suddette domande vanno rilasciate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Qualora tale fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito www.sian.it (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere compilata e rilasciata conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, per l'annualità 2011, al 16 maggio 2011, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2011 sono:

- a) domande iniziali: **16 maggio 2011;**
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011;**
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011.**



3.8. Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2011** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2011**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

La copia cartacea della domanda e gli allegati, eccezionalmente devono pervenire presso la SDA competente per territorio, entro e non oltre 09/09/2011.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

3.9. Irricevibilità della domanda

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione obbligatoria per la ricevibilità di cui all'allegato "1c";

3.10. Documentazione da allegare alla domanda

In allegato alla domanda deve essere prodotta la documentazione, obbligatoria o necessaria al riconoscimento di titoli o requisiti di cui all'allegato "1" e di seguito riportata:

- a) Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) Relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;
- c) Planimetria aziendale con indicazione e numerazione come da piano annuale di produzione "PAP" degli appezzamenti interessati;
- d) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C).

I documenti indicati alle lettere a), b) e c), sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C), e o la non compilazione degli appositi campi informatici comporta la non assegnazione delle priorità.



3.11. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

L'impegno riguarderà l'intera SAU aziendale ricadente nella Regione Marche condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per le domande presentate a valere sugli accordi agroambientali d'area di cui al presente bando, le superfici ammissibili all'aiuto in ogni caso sono soltanto quelle ricadenti all'interno della perimetrazione dell'area stessa.

- 1) fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi;
- 2) Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
- 3) Il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative. Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie;
- 4) L'impegno interessa l'intera SAU aziendale ricadente nella Regione Marche condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto, e l'intera superficie di una Unità Tecnico Economica (UTE), così come definita al capitolo 3 "Definizioni generali" delle disposizioni attuative di cui alla DGR 490/11. Pertanto la UTE corrisponde normalmente all'azienda agricola. Solo nel caso in cui la superficie aziendale ricada in due o più Comuni, e tali superfici non siano limitrofe e contigue l'azienda può essere costituita da più UTE;
- 5) E' prevista una deroga al punto precedente in ragione della possibilità di adottare le tecniche di coltivazione biologiche soltanto su tutte le colture perenni specializzate arboree ed arbustive coltivate (in attualità di coltura) su tutta la superficie della UTE indicata al punto precedente;
- 6) La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, a decorrere dalla data di avvio degli impegni agro ambientali per tutta la durata dell'impegno. Tali impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN;
- 7) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido devono essere registrati nei termini di legge;
- 5) Al momento della presentazione della domanda d'aiuto i contratti di affitto o altri titoli di possesso validi atti a dimostrare la conduzione possono avere anche durata inferiore rispetto alla durata dell'impegno assunto, a condizione che vengano poi rinnovati senza soluzione di continuità anche annualmente fino al termine ultimo dell'impegno agroambientale assunto. Ove questo non avvenisse, la mancata continuità del possesso delle superfici sarà considerata come mancata continuità dell'impegno agroambientale e di conseguenza verrà disposta la decadenza dell'aiuto ed il recupero dei contributi eventualmente già percepiti nelle annualità precedenti sulle medesime superfici;
- 6) L'impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare una superficie minima di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie minima di 0,3 Ha coperta con serre o tunnel oppure coltivata con colture arboree da frutto od ortive. Per superfici coltivate con colture "arboree da frutto" devono intendersi superfici investite con fruttiferi (es. melo, pero, ecc.) fra cui anche vite e olivo;
- 7) Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (artt. 4 e 5 del Reg. CE 73/2009) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 6 Reg. CE 73/2009), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.



3.12. Tipologie degli interventi

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di produzione biologica che preveda le seguenti attività:

- a) coltivazione ed allevamento nel rispetto del metodo di produzione biologica come stabilito dai Regolamenti (CEE) n. (CE) 834/07 e successive modifiche ed integrazioni e 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni. È possibile adottare anche tecniche di allevamento non biologiche;
- b) relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;
- c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco). Il certificato di analisi è un documento essenziale sul quale si basa il piano di concimazione redatto e firmato dal tecnico agricolo abilitato. Qualora il tecnico ritenesse sufficiente, per redigere il piano di concimazione, un certificato di analisi precedente la campagna agraria in cui l'agricoltore aderisce all'impegno, è necessario che le analisi dei terreni vengano ripetute nel corso del periodo di impegno e se necessario venga rimodulato il piano di concimazione;
- d) redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco) redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato. Il piano di concimazione sarà valido per tutto il quinquennio di impegno fatte salve i necessari aggiornamenti a seguito dell'introduzione di nuove colture. Il piano di concimazione è sempre necessario anche quando l'agricoltore ed il tecnico stabilissero non necessario effettuare concimazioni;
- e) planimetria aziendale con indicazione e numerazione (come da piano annuale di produzione "PAP" degli appezzamenti interessati);
- f) limitazione all'uso dei prodotti fertilizzanti utilizzabili presenti nell'Allegato I del Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- g) la relazione tecnica deve evidenziare il rispetto dell'uso, delle dosi e/o numero di trattamenti, dei prodotti fitosanitari conformemente a quanto riportato nell'Allegato II del Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- h) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestanti per limitare i trattamenti riportando la rilevazione effettuata nel registro delle operazioni colturali;
- i) applicazione di una rotazione colturale conforme alla normativa vigente in materia di agricoltura biologica, prevedendo una rotazione ampia che preveda coltivazione di leguminose, colture da sovescio e/o di vegetali con apparato radicale profondo, alternate ai cereali, per tutta la durata dell'impegno, che rispetti, inoltre, i seguenti vincoli:
 - a. presenza di colture foraggere per non più di quattro anni, nello stesso appezzamento. Questo vincolo non si applica alle aziende con allevamenti aziendali con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere calcolato con le modalità indicate al paragrafo 3.14;
 - b. divieto di monosuccessioni colturali, con esclusione degli erbai annuali misti avvicendati. Non si considera monosuccessione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - i. la coltivazione per due anni consecutivi di un cereale autunno vernino in successione alla coltivazione di una foraggiera poliennale;
 - ii. la coltivazione per due anni consecutivi di cereali autunno vernini di una diversa specie vegetale nello stesso appezzamento.La coltivazione di una coltura intercalare tra due coltivazioni annuali sopra indicate, non è condizione di superamento del vincolo di divieto della monosuccessione.



- j) Le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso affinché tali superfici siano ammissibili all'aiuto il rapporto UBA (bovine e/o ovicaprine) media annuale/superficie foraggera a premio, deve essere almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all'art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree. Rapporto calcolato con le modalità indicate al paragrafo 3.14. e tenendo conto del solo bestiame bovino e/o ovicaprino allevato con il metodo biologico e delle superfici foraggiere richieste a premio;
- k) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato;
- l) le superfici coltivate con colture foraggiere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota massima del 60% della SAU avvicendata. Tuttavia, nel caso di presenza di allevamento aziendale con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggiere, le colture foraggiere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità. Il carico di bestiame è calcolato con le modalità indicate al paragrafo 3.14.

3.13. Intensità e tipologia di aiuto

Sono concesse indennità agroambientali per unità di superficie interessate dall'adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente "Tipologie degli interventi".

L'importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno agroambientale della presente sottomisura.

La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell'allegato II del PSR, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le compensazioni riportate nella tabella seguente.

Per introduzione della coltivazione biologica, si intende l'adozione di tecniche di agricoltura biologica per la prima volta in azienda.

Introduzione: Aziende di nuova introduzione al biologico, ossia aziende al primo quinquennio di adesione che si sono assoggettate al metodo biologico (notificate) per la prima volta al fine di sottoscrivere il presente impegno agroambientale.

Mantenimento: Aziende che hanno già aderito al metodo biologico nelle annualità precedenti alla sottoscrizione del presente impegno agroambientale, e che hanno terminato un precedente quinquennio con la misura relativa all'agricoltura biologica.

Gruppo colturale	Entità della compensazione (€/ha)		
	Introduzione	Mantenimento in zona montana	Mantenimento in altre zone
Cereali autunno vernini	180	140	160
Cereali primaverili-estivi (*)	280	220	250
Proteiche da granella	170	130	150
Oleaginose	170	130	150
Medica e forag. avvicendate	110	90	100
Ortaggi e piccoli frutti	600	470	540



Gruppo colturale	Entità della compensazione (€/ha)		
	Introduzione	Mantenimento in zona montana	Mantenimento in altre zone
Piante officinali poliennali	400	330	370
Vite	770	600	690
Vite con vendemmia verde	570	400	490
Olivo	600	480	550
Fruttiferi	780	620	710
Foraggiere con bovini bio	250^(**)	250^(**)	250^(**)
Foraggiere con ovicaprini bio	150^(**)	150^(**)	150^(**)

(*) Mais e sorgo;

Tali compensazioni sono cumulabili, soltanto per le colture arboree e la vite, con la sottomisura c), azione a) della Misura 2.1.4.

La compensazione relativa alle "foraggiere con bovini bio" ed alle "foraggiere con ovicaprini bio" è erogata esclusivamente agli agricoltori che, effettuino nella propria azienda l'allevamento di bovini ed ovicaprini da carne e/o da latte ai sensi del Reg. (CEE) 1804/99 e successive modificazioni e che rispettino le seguenti condizioni:

- allevino tutti i bovini ed ovicaprini presenti in azienda con il suddetto metodo biologico;
- le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui le stesse siano effettivamente pascolate dai bovini ed ovicaprini aziendali;
- il rapporto UBA bovine e/o ovicaprine/superficie foraggera a premio, sia almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all'art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree.

Le restanti colture non possono beneficiare di alcun premio in quanto per esse non è stato possibile valutare la perdita di reddito e/o i maggiori costi.

Alcune colture possono far parte di più raggruppamenti trattandosi di colture che possono rappresentare sia colture foraggiere che non foraggiere a seconda delle tecniche colturali e di raccolta.

In ogni caso, la SAU aziendale suddetta può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio non sono ammissibili le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva o con presenza di rocce affioranti, con tara al 20% (codici coltura 63 e 103). In ogni caso sono totalmente escluse le analoghe superfici con tara al 50% della superficie totale (codici coltura 54 e 64).

3.14. Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale

Le superfici foraggiere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative di cui alla DGR 490/11.

Sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle Disposizioni attuative di cui alla DGR 490/2011;

La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, è rispettata quando l'allevamento è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un



riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,3 UBA/Ha di SAU foraggera.

Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA/SAU di foraggiere.

Per il computo del carico di bestiame ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di accesso agli aiuti previsti per la zootecnia biologica si tiene conto soltanto dei capi bovini ed ovi-caprini allevati.

3.15. Rispetto degli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative di cui alla DGR 490/11, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso del periodo di impegno, non è ammissibile alcuna riduzione della superficie oggetto di aiuto. Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti, sono sanzionate con le modalità di cui al Reg. (CE) 1975/06).

Eventuali incrementi delle superfici aziendali, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio. Tali superfici aggiuntive per le quali non possono essere richieste compensazioni e che non possono essere utilizzate per permutare o sostituire superfici oggetto d'impegno, devono in ogni caso essere dichiarate nella domanda e devono essere assoggettate agli obblighi di cui al paragrafo "Tipologia degli interventi" del presente documento.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente misura.

3.16. Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto/pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore conformemente all'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006"

3.17. Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.

3.18. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:



TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN	35%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	30%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	35%
TOTALE	100%

La priorità prevista dal PSR Marche 2007-2013 relativa agli interventi realizzati nell'ambito di un accordo agroambientale d'area, ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite dal capitolo 5.3.2. del PSR stesso, è rispettata in virtù della pubblicazione di specifici bandi a favore di accordi agroambientali d'area in cui è previsto il finanziamento di tutte le domande delle aziende aderenti ai progetti ammessi a finanziamento. Tale priorità pertanto non viene presa in considerazione nei bandi per gli interventi disaggregati.

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN	Punti
- superficie aziendale ricadente in area ZVN > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area ZVN > del 50% e < del 75% della superficie totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area ZVN > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area ZVN < al 25% della superficie totale	0

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità previste dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità previste dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate



C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

3.19. Formazione della graduatoria

Per ogni accordo agroambientale d'area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per ciascun all'accordo agroambientale d'area, che viene definita con le modalità previste ai paragrafi 4.2.5.2. e 4.2.5.3. della DGR 490 del 4 aprile 2011.

A parità di preferenza, sarà assegnata priorità alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.



4. MISURA 2.1.4 - Sottomisura d) Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono Anno 2011

4.1. Finalità della misura

La sottomisura d) prevede il finanziamento di operazioni, volte al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- censire le biodiversità animali e vegetali, presenti sul territorio regionale, ed ampliarne le specifiche conoscenze scientifiche;
- garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale sia di origine animale che vegetale;
- diffondere le conoscenze sulle caratteristiche specifiche delle specie conservate, ai fini della successiva valorizzazione e reintroduzione nelle coltivazioni ed allevamenti di qualità;
- implementare il repertorio regionale del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza istituita con L.R.12/2003.

L'azione d1a) ha l'obiettivo di garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale sia di origine animale

4.2. Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria per l'annualità 2011, per tutti gli accordi agroambientali d'area è pari a Euro 150.000,00 come stabilito al paragrafo 4.2.5.2. dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011.

Le assegnazioni per ciascun accordo d'area saranno effettuate in conformità al medesimo paragrafo 4.2.5.2. dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011.

4.3. Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, che si impegnano ad allevare razze animali minacciate di abbandono nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di 5 anni.

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate – società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- titolare di partita IVA;
- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale);

4.4. Scadenza per la presentazione delle domande

16/05/2011



4.5. Decorrenza degli impegni

La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di presentazione della domanda di aiuto. Gli impegni terminano 5 anni dopo la data di inizio impegno.

4.6. Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3049 e-mail: sergio.urbinati@regione.marche.it

4.7. Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2011 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto/pagamento.

Le suddette domande vanno rilasciate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Qualora tale fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito www.sian.it (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere compilata e rilasciata conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Conformemente alla circolare Agea 2011 che per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura 2.1.4d Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono, sono fissati i seguenti termini di presentazione:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato al **10 giugno 2011**, tenuto conto della necessità di assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC sia nell'ambito del primo sia del secondo pilastro. Non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del 10 giugno 2011.

È possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il **10 giugno 2011**.

Le domande iniziali e di modifica pervenute **oltre il termine del 10 giugno 2011 sono irricevibili**.



Le domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

La copia cartacea della domanda e gli allegati, eccezionalmente devono pervenire presso la SDA competente per territorio, entro e non oltre 09/09/2011.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

4.8. Irricevibilità della domanda

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione obbligatoria per la ricevibilità di cui all'allegato "1d";

4.9. Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare oltre alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

- a) Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) Dichiarazione APA attestante il numero dei capi di almeno un anno di età posseduti ed iscritti ai rispettivi ai relativi Libri genealogici o Registri anagrafici alla data di presentazione della domanda;
- c) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C Azione D1a - 2011);

I documenti indicati alle lettere a., b., sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C), e o la non compilazione degli appositi campi informatici comporta la non assegnazione delle priorità.

4.10. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

- 1) Gli animali oggetto dell'aiuto debbono essere posseduti dall'imprenditore a decorrere dalla data di avvio degli impegni agroambientali;
- 2) Dovrà parimenti essere dimostrato il possesso di ulteriori superfici, ai fini del rispetto del carico di bestiame aziendale previsto dalla condizionalità, nel caso di allevamento in azienda di altri animali oltre a quelli oggetto dell'aiuto;
- 3) Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (artt. 4 e 5 del Reg. CE 73/2009) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 6 Reg. CE 73/2009), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.



4.11. Tipologie degli interventi

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni ed è concesso per l'allevamento di razze animali minacciate di abbandono che preveda le seguenti attività:

- a) allevamento in purezza, per tutto il periodo di impegno di 5 anni, dei capi per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto delle seguenti razze:
 - razza ovina Sopravvissana;
 - razza ovina Appenninica;
 - razza ovina Fabrianese;
 - razza equina Cavallo del Catria
- b) mantengono per tutto il periodo di impegno di 5 anni, la consistenza dell'allevamento per il quale è stato riconosciuto l'aiuto;
- c) provvedono a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, oppure producono una attestazione di appartenenza alla razza, rilasciata da un esperto di un ente autorizzato, dei soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze ammesse all'aiuto;
- d) annotano sul Registro di Stalla gli animali presenti in azienda oggetto di aiuto.

Fermo restando quanto sopra è comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

4.12. Intensità e tipologia di aiuto

Sono concessi aiuti per l'allevamento di capi in purezza per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto per le operazioni previste nella presente azione.

L'importo di tale aiuto è determinato sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno in questione.

La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportata nell'allegato II del presente Programma, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le compensazioni riportate nella tabella seguente:

Razza allevata	Totale Premio (€/UBA)
Razza ovina Appenninica	200
Razza ovina Sopravvissana	200
Razza ovina Fabrianese	200
Razza equina Cavallo del Catria	180

Tale compensazione è cumulabile con quelle relative alle altre azioni della Misura 2.1.4



4.13. Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale

Fatto salvo il rispetto delle norme di condizionalità, le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 490/2011.

Concorrono al calcolo delle UBA:

- equini femmine ed equini maschi autorizzati alla monta, di almeno un anno iscritti al registro anagrafico dei cavalli di razza "Cavallo del Catria" al 31/12/2010 così come risultante dal certificato di iscrizione rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- ovini iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine di almeno un anno di età al 31/12/2010.

I suddetti animali sono convertiti in UBA sulla base dei coefficienti di conversione capo/UBA riportati al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative.

4.14. Rispetto degli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 490/2011, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso del periodo di impegno di 5 anni, non è ammissibile alcuna riduzione del numero dei capi allevati oggetto di aiuto. Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti, sono sanzionate con le modalità di cui al Reg. (CE) 1975/06). È comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Eventuali incrementi del numero dei capi allevati, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente misura.

4.15. Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto/pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore conformemente all'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006"

4.16. Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale.

DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.



4.17. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	20%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	30%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	20%
D. Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	30%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	Punti
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	0

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0



La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

D. Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	Punti
- Allevamenti inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	1
- Allevamenti non inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	0

La condizione di priorità è rispettata qualora gli interventi in questione siano ricompresi in un progetto di filiera territoriale per lo sviluppo locale adottata con approccio Leader con le modalità stabilite al capitolo 3.2.2.5. del PSR Marche 2007-2013.

4.18. Formazione della graduatoria

Per ogni accordo agroambientale d'area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per ciascun all'accordo agroambientale d'area, che viene definita con le modalità previste ai paragrafi 4.2.5.2. e 4.2.5.3. della DGR 490 del 4 aprile 2011.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.



5. MISURA 2.1.4 - Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno alle coltivazioni di specie minacciate di erosione genetica - Anno 2011

5.1. Finalità della misura

La sottomisura d) prevede il finanziamento di operazioni, volte al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- censire le biodiversità animali e vegetali, presenti sul territorio regionale, ed ampliarne le specifiche conoscenze scientifiche;
- garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale sia di origine animale che vegetale;
- diffondere le conoscenze sulle caratteristiche specifiche delle specie conservate, ai fini della successiva valorizzazione e reintroduzione nelle coltivazioni ed allevamenti di qualità;
- implementare il repertorio regionale del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza istituita con L.R.12/2003.

L'azione d1b) ha l'obiettivo di garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale sia di origine vegetale.

5.2. Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria per l'annualità 2011, per tutti gli accordi agroambientali d'area è pari a Euro 150.000,00 come stabilito al paragrafo 4.2.5.2. dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011.

Le assegnazioni per ciascun accordo d'area saranno effettuate in conformità al medesimo paragrafo 4.2.5.2. dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011.

5.3. Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, che si impegnano a coltivare specie vegetali minacciate di erosione genetica nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di 5 anni.

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate – società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- titolare di partita IVA;
- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale);

5.4. Scadenza per la presentazione delle domande

16/05/2011

5.5. Decorrenza degli impegni

La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di presentazione della domanda di aiuto.



Gli impegni terminano 5 anni dopo la data di inizio impegno.

5.6. Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3049 e-mail: sergio.urbinati@regione.marche.it

5.7. Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2011 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto/pagamento.

Le suddette domande vanno rilasciate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Qualora tale fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito www.sian.it (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere compilata e rilasciata conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, per l'annualità 2011, al 16 maggio 2011, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2011 sono:

- a) domande iniziali: **16 maggio 2011;**
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011;**
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011.**

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il



beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2011** sono **irricevibili**.

5.8. Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2011**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

La copia cartacea della domanda e gli allegati, eccezionalmente devono pervenire presso la SDA competente per territorio, entro e non oltre 09/09/2011.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

5.9. Irricevibilità della domanda

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione obbligatoria per la ricevibilità di cui all'allegato "1e";

5.10. Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare oltre alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

- a) Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) dichiarazione del richiedente come da modello mod.214 B Azione D1b 2011 attestante la /le varietà e il n. di piante e/o la superficie interessata alla coltivazione di specie minacciate di erosione genetica;
- c) Progetto a firma di un tecnico agricolo abilitato che illustri le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione e i sistemi di conduzioni del tipo tradizionale dell'agricoltura marchigiana adottati;
- d) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C Azione D1b 2011);

I documenti indicati alle lettere a., b., c., sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C), e o la non compilazione degli appositi campi informatici comporta la non assegnazione delle priorità.



5.11. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno a decorrere dalla data di avvio degli impegni agro ambientali. Tali impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN;

Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido devono essere registrati nei termini di legge;

La durata del contratto di affitto o di altri titoli di possesso validi registrati, devono coprire tutto il periodo di impegno. Tuttavia al momento della presentazione della domanda d'aiuto i contratti di affitto o altri titoli di possesso validi atti a dimostrare la conduzione possono avere anche durata inferiore rispetto alla durata dell'impegno assunto, a condizione che vengano poi rinnovati senza soluzione di continuità anche annualmente fino al termine ultimo dell'impegno agroambientale assunto. Ove questo non avvenisse, la mancata continuità del possesso delle superfici sarà considerata come mancata continuità dell'impegno agroambientale e di conseguenza verrà disposta la decadenza dell'aiuto ed il recupero dei contributi eventualmente già percepiti nelle annualità precedenti sulle medesime superfici.

Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (artt. 4 e 5 del Reg. CE 73/2009) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 6 Reg. CE 73/2009), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

5.12. Tipologie degli interventi

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni ed è concesso per la coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica che preveda le seguenti attività:

- a) coltivare, per tutto il periodo di impegno di 5 anni, in azienda un numero di ettari pari a quello per il quale è stato riconosciuto l'aiuto per ciascuna specie o varietà, le seguenti specie e varietà vegetali:

Specie erbacee	Arboree da frutto	Olivo
Fagiolo Monachello	Mela Gelata	Capolga
FagioloAmericano	Mela Limoncella	Cornetta
Fagiolo Occhio di Capra	Mela Verdone	Lea
Favetta di Fratte Rosa	Mela Muso di Bue	Nebbia del Menocchia
Mais ottofile	Mela Rosa	Nostrale di Rigali
Orzo nudo	Mela Rosa Gentile	Oliva grossa
	Mela Rosa Fragola	Piantone di Falerone
	Pera Angelica di Serrungarina	Piantone di Mogliano
		Rosciola Colli Esini
		Sargano di Fermo
		Sargano di S. Benedetto
		Orbetana
		Mignola
		Coroncina
		Ascolana dura
		Zampello
		Carbò
		Sarganella



- b) adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d'impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni, ecc..), così come riportati per ciascuna categoria negli specifici bandi di accesso;
- c) adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione ammesse per l'agricoltura biologica di cui ai Regolamenti (CEE) n. (CE) 834/07 e (CE) 889/08 e successive modifiche ed integrazioni, o in alternativa adottare i disciplinari di produzione a basso impatto ambientale per ciascuna coltura, di cui al DDS 65/AFP del 22/02/2011 "Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" e al DDS 24/AFP del 10/12/2010 "Disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata";
- d) nel caso di piante isolate o di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato;

Per le specie erbacee ed orticole, l'impegno deve comunque prevedere una rotazione almeno biennale delle varietà a rischio di erosione genetica sopra riportate. Tale obbligo è derogato qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire sul mercato semente delle specie erbacee da inserire in rotazione.

5.13. Intensità e tipologia di aiuto

Sono concessi aiuti per la coltivazione delle varietà locali alle seguenti condizioni:

- a) nel caso di colture erbacee coltivazione di semente proveniente da campi di produzione da seme verificati dall'ASSAM;
- b) nel caso di colture arboree, conservazione di alberi riconosciuti da ASSAM come specie contenute nell'elenco di cui al paragrafo "tipologia degli interventi" della presente scheda di misura;
- c) nel caso di coltivazione di nuovi impianti, questi debbono essere realizzati con materiale di propagazione verificato da ASSAM.

L'importo di tale aiuto è determinato sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno in questione. La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell'allegato II del presente Programma, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le seguenti compensazioni:

Varietà locali coltivate	Totale Premio (€/Ha)
Orzo nudo	300
Mais ottofile	600
Varietà ortive	600
Varietà frutticole	530
Varietà di olivo	400

Tali compensazioni non sono cumulabili con quelle relative alle altre azioni della Misura 2.1.4.

5.14. Rispetto degli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative di cui alla DGR 490/2011, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso del periodo di impegno di 5 anni, non è ammissibile alcuna riduzione della superficie oggetto di aiuto. Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti, sono sanzionate con le modalità di cui al Reg. (CE) 1975/06).



Eventuali incrementi delle superfici aziendali, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio. Tali superfici aggiuntive per le quali non possono essere richieste compensazioni e che non possono essere utilizzate per permutare o sostituire superfici oggetto d'impegno, devono in ogni caso essere dichiarate nella domanda e devono essere assoggettate agli obblighi di cui al paragrafo "Tipologia degli interventi" del presente documento.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente misura.

5.15. Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto/pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore conformemente all'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006"

5.16. Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale.

DGR. 1581del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.

5.17. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	20%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	30%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	20%
D. Recupero di specie vegetali locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	30%
TOTALE	100%



La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	Punti
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	0

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 25% e < al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico tutte le UBA aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

D. Recupero di specie vegetali locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	Punti
- coltivazioni incluse in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	1
- coltivazioni non incluse in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	0

La condizione di priorità è rispettata qualora gli interventi in questione siano ricompresi in un progetto di filiera territoriale per lo sviluppo locale adottata con approccio Leader con le modalità stabilite al capitolo 3.2.1.5. del PSR Marche 2007-2013.



5.18. **Formazione della graduatoria**

Per ogni accordo agroambientale d'area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per ciascun all'accordo agroambientale d'area, che viene definita con le modalità previste ai paragrafi 4.2.5.2. e 4.2.5.3. della DGR 490 del 4 aprile 2011.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici di sesso femminile che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.



Allegato "1.a"- Dichiarazioni relative alla misura 2.1.1.

Modello 211 2011

CUAA **N. Domanda** **Pagina (n°/di totali)** /

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

__I__ sottoscrit _____

nat__ a _____ il _____

e residente a _____

via/fraz/loc. _____,

in qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2011 Bando a Condizione

DICHIARA

- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2011, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze della mancata approvazione totale o parziale della misura, ed in particolare per le parti seguenti:
 - I nuovi limiti di calcolo della digressività degli aiuti;
 - Il nuovo carico di bestiame minimo;
 - La disponibilità delle risorse finanziarie aggiuntive;

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.



CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello 2/IC 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

I sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____ e residente a _____

via/fraz/loc. _____,

In qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando annualità 2011 approvato con DSS _____ ed in particolare dei seguenti impegni:

- al proseguimento dell'attività agricola, su almeno Ha 3,00 di superficie montana, ubicata nelle aree eleggibili a premio per la misura a cui aderisce, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data di pagamento del primo premio;
- al mantenimento di un carico di bestiame non superiore a 2,0 e non inferiore a 0,5 UBA per ettaro di foraggiere, per almeno un anno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- al mantenimento di una quota di una SAU foraggera eleggibili a premio pari almeno al 50% della SAU complessiva oggetto d'aiuto, per almeno un anno con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- ad adottare pratiche agricole rispettose delle regole della "condizionalità" sull'intera superficie aziendale in conduzione;
- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

CRITERIO C: metodo di allevamento biologico	SI	NO	note
C1 -aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali			
C2 -aziende che utilizzano il metodo biologico su una quota delle UBA aziendali > 50% e < 100%			



- dichiara inoltre:

<i>Allevamenti allo stato brado o semibrado in spazi aperti recintati</i>	<i>Capi n°</i>
Cervi	
Daini e caprioli	

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello. 10/IC 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

ELENCO SOCI

L sottoscritt _____ nat_ a _____
il _____ e residente a _____
via/fraz/loc. _____,

In qualità di rappresentante legale della società:

_____ ,
avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

Che i soci componenti la società al momento della presentazione della domanda sono:

n.	Cognome e nome del socio	Codice Fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali)

Modello Uciv/IC 2011

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
USI CIVICI E PROPRIETA' COLLETTIVE**
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

I sottoscritto _____
_____ nat _____ a _____ il _____
e residente a _____
via/fraz/loc. _____,
In qualità di legale rappresentante dell'uso civico o della proprietà collettiva denominata :

essendo a conoscenza della possibilità di ottenere aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art. 75 della medesima legge,

DICHIARA

Che il Sig. _____ nat _____ a _____
il _____ e residente a _____
loc. _____ è utente dell'Ente in causa;

che il medesimo utente è titolare per l'anno 2010 di un diritto di pascolo per n° _____ capi di specie _____
e per n° _____ capi di specie _____;

Il sottoscritto inoltre,

essendo a conoscenza che l'utente ha presentato o presenterà domanda di aiuto ai sensi del Reg. CE 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, Misura 2.1.1;
valutata la disponibilità complessiva di superfici foraggere in proprietà collettiva;
determinata la superficie che è possibile attribuire in proporzione a ciascun capo autorizzato al pascolo per l'anno 2011;
tenuto conto della specifica richiesta avanzata dall'utente sopra citato;
verificato che la superficie richiesta è comunque non superiore a quella proporzionalmente attribuibile in relazione ai diritti di pascolo dell'utente;
tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8, paragrafo a) del Reg. CE 796/2004,
comunica che è possibile attribuire al Sig. _____
una superficie virtuale di complessivi Ha _____ come appresso descritta:

Comune	Foglio	Particella/e	Superficie Ha



Specifica inoltre che l'attribuzione virtuale di dette superfici in uso comune, elaborata esclusivamente per consentire l'accesso dell'utente ai benefici previsti dal bando delle Misure 211 e/o 212 del PSR Marche, non costituisce in alcun modo un diritto ex-novo, e non modifica, né può modificare o limitare in seguito, i diritti preesistenti degli altri utenti dell'uso civico / proprietà collettiva, i cui rapporti, governati dalle norme statutarie o consuetudinarie dell'istituzione, restano immutati.

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali) /

Modello 11/IC 2011

CONTRATTI STAGIONALI

**DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
USI CIVICI E PROPRIETA' COLLETTIVE**

I __ sottoscritto

nat__a____ il____
e residente a____
via/fraz/loc.____,
in qualità di legale rappresentante dell' Uso civico o della proprietà collettiva denominato :

essendo a conoscenza che il Sig./ la Società

_____ ha presentato o intende presentare per
l'anno 2010 domanda di aiuto di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05,
Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2,

considerato che tra Codesto Ente ed il medesimo richiedente sopra indicato è stato stipulato un contratto di
concessione d'uso stagionale di pascoli montani, gravati da uso civico, situati nel/nei comun__ di

_____ della durata di anni _____, per il periodo dal _____ al _____ di ciascun
anno, per una superficie complessiva di Ha _____,

DICHIARA

che nei restanti mesi dell'anno in cui non sono oggetto della concessione d'uso, le medesime superfici di cui
al rapporto contrattuale sopra citato non sono state concesse in uso a soggetti terzi né per l'anno in corso,
né lo saranno sino alla scadenza pattuita.

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
qualora sia apposta in presenza del dipendente
addetto al ricevimento o nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente a copia
fotostatica (non autenticata) di un documento di
identità del sottoscrittore



Allegato "1.b"- Dichiarazioni relative alla misura 2.1.3.

Modello 213 2011

CUAA **N. Domanda** **Pagina (n°/di totali)** /

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE**

*Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Misura 213 Indennità Natura 2000 ed
indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE – Campagna 2011*

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

__l__ sottoscrit__

nat__ a__ il__

e residente a__

via/fraz/loc._____,

in qualità di rappresentante legale della ditta/società_____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – misura 213 Indennità Natura 2000 ed indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE – Campagna 2011 Bando a Condizione

DICHIARA

- a. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- b. di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2011, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- c. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- d. di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze della mancata approvazione totale o parziale della misura, ed in particolare per le parti seguenti:
 - la nuova tipologia degli investimenti ammissibili
 - le nuove intensità di aiuto

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.



CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello 2/IN 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

I sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____ e residente a _____

via/fraz/loc. _____,

In qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 38 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando annualità 2011 approvato con DSS ed in particolare dei seguenti impegni:

- il rispetto, dal momento della presentazione della domanda, delle misure di Conservazione obbligatorie emanate in via provvisoria e approvate ai sensi dell'art.24 della LR 6/2007;
- il mantenimento di un carico di bestiame non superiore a 2,0 e non inferiore a 0,5 UBA per ettaro di foraggiere, per almeno un anno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- l'adozione di pratiche agricole rispettose delle regole della "condizionalità" sull'intera superficie aziendale;
- il possesso dei seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

CRITERIO B: metodo di allevamento biologico	SI	NO	note
B1 -aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali			
B2 -aziende che utilizzano il metodo biologico su una quota delle UBA aziendali > 50% e < 100%			

CRITERIO C: metodo di coltivazione biologica	SI	NO	note
C1 -aziende che utilizzano il metodo di coltivazione biologica su tutta la SAU aziendale			

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello. 10/IN 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

ELENCO SOCI

L sottoscritt _____ nat_ a _____
il _____ e residente a _____
via/fraz/loc. _____,

In qualità di rappresentante legale della società:

_____ ,
avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 38 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

Che i soci componenti la società al momento della presentazione della domanda sono:

n.	Cognome e nome del socio	Codice Fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



Elementi costitutivi del piano di pascolamento per la misura 2.1.3. del PSR Regione Marche 2007/2013

Finalità del Piano di Pascolamento: al fine di rispondere agli impegni specifici imposti dall'attuazione della misura è necessario redigere un documento detto "Piano di Pascolamento" che abbia i seguenti requisiti:

AZIENDA - CUA

DESCRIZIONE AZIENDA: conduzione, sau, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fascicolo aziendale, altre superfici a pascolo, periodo di pascolamento,

CARTOGRAFIA: su base CTR in scala 1:10000 individuare le superfici a pascolo, sovrapporre la cartografia fitosociologica fornita dall'Ente Gestore; su base CTR e catastale (1:2000 o altra scala idonea) individuare le diverse formazioni vegetali e le diverse tipologie di impegno da attuare e suddivisione dei lotti di pascolamento:

- a) **quota superiore a 900 metri sul livello del mare,**
- b) **invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.),**
- c) **presenza delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi**
- d) **aree per raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro**

Inoltre individuare le aree a rischio di erosione

DESCRIVERE:

- schema di utilizzo del pascolo: carico di bestiame totale, n° dei lotti, sequenza di occupazione dei lotti, durata del pascolo totale e parziale, carico UBA/lotto
- delimitazione dei lotti: recinti fissi, mobili, pascolo guidato, ecc...

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE

Come conseguenza della tipologia di formazione vegetale presente nell'area a pascolo l'azienda si impegna ad attuare le misure previste tramite:

- conservazione superficie con solo pascolamento
- contenimento vegetazione invasiva erbacea con sovrapascolamento
- contenimento vegetazione invasiva arboreo-arbustiva tramite mezzi meccanici



Allegato "1.c"- Dichiarazioni relative alla misura 2.1.4. - Sottomisura b)

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello 214 C Azione b - 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI PRIORITA' DEL BENEFICIARIO

__I__ sottoscrit _____

nat__ a _____ il _____

e residente a _____

via/fraz/loc. _____,

in qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Piano di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 214 Sottomisura _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

- Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando approvato con DSS

DICHIARA INOLTRE

- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area ZVN $\geq$ al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN $\geq$ del 50% e < del 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN $\geq$ al 25% e < al 50% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN < al 25% della superficie totale	

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate



Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 25% e < al 50% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate

Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	SI/NO
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha.

Domande di aiuto presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei prodotti aziendali	SI/NO
- domande presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta delle produzioni tramite il possesso di un punto vendita aziendale o extra aziendale abilitato alla commercializzazione delle produzioni aziendali.	

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



Allegato "1.d"- Dichiarazioni relative alla misura 2.1.4. - Sottomisura d1a)

CUAA **N. Domanda** **Pagina (n°/di totali)** /

Modello 214 C Azione D1a - 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI PRIORITA' DEL BENEFICIARIO

I sottoscritt _____ nat_ a _____

il _____ e residente a _____

via/fraz/loc. _____,

In qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Piano di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 214 Sottomisura _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

- Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando approvato con DSS

DICHIARA INOLTRE

- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 25% e < al 50% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 25% e < al 50% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	



Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	SI/NO
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico tutte le UBA aziendali	

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	SI/NO
- Allevamenti inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	
- Allevamenti non inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



Allegato "1.e"- Dichiarazioni relative alla misura 2.1.4. - Sottomisura d1b)

Modello 214 B Azione D1b 2011

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

"Sostegno alle coltivazioni di specie minacciate di erosione genetica"

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4 Sottomisura

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

__I__ sottoscrit _____

nat__ a _____ il _____

e residente a _____

via/fraz/loc. _____,

in qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4 *sottomisura*

con riferimento al bando 2009 approvato con DDS N. _____ del _____

DICHIARA

- di coltivare e conservare le seguenti varietà di specie arboree a rischio di erosione genetica:

Varietà locali coltivate	n. Piante	Superficie Ha	Comune - Foglio	Mappale

- adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d'impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni, ecc..);
- adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione ammesse per l'agricoltura biologica di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- o in alternativa adottare i disciplinari di produzione a basso impatto ambientale per ciascuna coltura, stabilite dalla sottomisura a) della misura 214;

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



Modello 214 C Azione D1b - 2011

CUAA **N. Domanda** **Pagina (n°/di totali)** /

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI PRIORITA' DEL BENEFICIARIO

__l__ sottoscrit _____

nat__ a _____ il _____

e residente a _____

via/fraz/loc. _____,

in qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Piano di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 214 Sottomisura _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

- Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando approvato con DSS _____

DICHIARA INOLTRE

- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	



Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	SI/NO
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico tutte le UBA aziendali	

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

Recupero di specie vegetali locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	SI/NO
- coltivazioni incluse in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	
- coltivazioni non incluse in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	

La condizione di priorità è rispettata qualora gli interventi in questione siano ricompresi in un progetto di filiera territoriale per lo sviluppo locale adottata con approccio Leader con le modalità stabilite al capitolo 3.2.1.5. del PSR Marche 2007-2013.

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore